



Diritto comunitario e costituzionale. Essenzialità del contraddittorio che precede l'accertamento.

Accade ultimamente che l'Agenzia delle Entrate prima notifichi un avviso di accertamento e poi invii un questionario avente ad oggetto i fatti del medesimo avviso di accertamento.

In tal modo, viene leso uno dei principi cardine del diritto comunitario e nazionale ossia quello del contraddittorio preliminare all'atto impositivo e/o sanzionatorio.

L'art. 41, comma 2 della "Carta di Nizza" prevede che l'ordinamento europeo tutela il **diritto ad una buona amministrazione**, che comprende "**il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio**", com'è l'avviso di accertamento tributario.

La "Carta di Nizza" ha valore pari ai Trattati comunitari e, dunque, **superiore** alle norme nazionali dei singoli Stati membri (art. 6, par. 1 del Trattato UE).

Anche la Corte di Giustizia UE¹ ha rilevato - con sentenza vincolante per i Giudici nazionali² - che "**il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (...).**

*La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona (...) coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire (...) **di correggere un errore o far valere elementi relativi alla (...) situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro.***

*In tale contesto, **il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'Amministrazione esamini, con tutta l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona (...) coinvolta***".

¹ Sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07, *Sopropé*, punti 36, 49, 50; cfr. sent. 17 giugno 2010, causa C-423/08, *Commissione CE c. Repubblica Italiana*, punto 44.

² Corte Cost., sent. nn. 113/1985 e 168/1991.

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

ARMENIA

AUSTRIA
Wien

ARZEBAIJAN

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GEORGIA

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRLANDA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

REGNO UNITO
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

TAJKISTAN

TURKMENISTAN

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Si segnala che la giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità dei principi europei, a tutela del contribuente, recependo quanto concluso dalla Corte di Giustizia³.

Inoltre, la violazione del diritto al contraddittorio preliminare è contrario anche al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1 Cost.), nonché all'art. 10, l. 27.7.2000, n. 212.

In particolare, tornando al caso iniziale, se con la risposta al questionario fossero forniti chiarimenti sufficienti, si potrebbe evitare la notifica di un avviso di accertamento.

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, sono **illegittimi** gli atti impositivi notificati senza previo contraddittorio.

a cura di

Avv. Roberto Iaia

Avv. Giovanni Moschetti

³ Così, in materia doganale, Cass. n. 14105/2010 e, in termini, Commissione Tributaria Regionale di Torino, n. 88/28/2010, che hanno ritenuto illegittima l'ingiunzione di pagamento, perché l'operatore interessato non era stato preventivamente ascoltato e messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in ordine agli elementi sui quali l'Amministrazione intendeva fondare la propria decisione.